



# MUSICA BASE

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Il giorno 09 del mese di dicembre dell'anno duemilaventicinque (2025) alle ore 21:00, presso la Sala adiacente al bocciodromo comunale a Scorzè (VE) - si è riunita l'Assemblea STRAORDINARIA dei Soci dell'Associazione Musica Base.

Sono presenti i seguenti soci, per un numero totale di 20 su 35 iscritti:

Presidente: Andrea Scattolin

Segretario: Nicola Marcon

Alex Milanese, Giacomo Pesce, Nicola Zorzetto, Edoardo Pamio, Gaia Vanzetto, Maura Sartori, Anna Numi, Alessio Vecchiato, Patrizio Busolin, Nicolò Mason, Stefano Maccatrozzo, Simone Pischedda, Stefano Michieletto, Pietro Scattolin, Francesco Gatto, Sebastiano Fusaro, Riccardo Berto, Mauro Michieletto

## ORDINI DEL GIORNO E DISCUSSIONI:

\*\*\*\*\*

**Ripresentazione del nuovo Statuto per adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs 117/2017 con conseguente accesso al RUNTS sez. APS. e superamento della carenza numerica in fase costitutiva per tale nuova qualifica.**

Apri l'Assemblea il Presidente Andrea Scattolin, il quale informa i soci della necessità di rivedere alcuni punti dell'ultimo Statuto approvato in data 09/06/2025 a seguito di una richiesta di rettifica pervenuta dall'ufficio regionale del RUNTS.

Vengono esposti i punti modificati, inoltre, il Presidente informa l'Assemblea che in sede di costituzione dell'Associazione in data 13/02/2023 erano riuniti solamente 4 (quattro) soci fondatori e che tale numero purtroppo non soddisfa il requisito numerico richiesto all'art.35 del D.Lgs 117/2017.

Tuttavia, si espone la possibilità, se l'Assemblea è unanime nell'accordo, di superare tale carenza numerica manifestando la volontà concorde di acquisire la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale (APS).

L'Assemblea, dopo le spiegazioni date dal Presidente, delibera all'unanimità di approvare le modifiche allo Statuto e di essere d'accordo nel superare le carenze numeriche in fase di costituzione per acquisire la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

\*\*\*\*\*

## ALTRI ARGOMENTI:

- ultima riunione dell'anno 2025;
- presentazione delle attività dell'anno 2025: BASE FESTIVAL (il più grande realizzato nei 3 anni di attività), + 2 MICRO BASE;
- per l'associazione si conclude un'annata positiva, l'apporto che danno tutti gli associati e i volontari è determinante per la riuscita dei nostri eventi durante l'anno;
- BASE FESTIVAL non potrebbe esistere senza le persone che fanno parte di questa realtà;
- informazioni sul lato economico: stiamo procedendo con la documentazione necessaria per la gestione del sinistro con l'assicurazione. Il lavoro è ancora in corso ma contiamo di avere buone notizie nel giro di poco tempo;
- vorremmo spendere meglio i nostri soldi, con qualche ragionamento di down-sizing. Cioè crediamo sia possibile limitare la spesa per alcuni ambiti, senza però ridurre la dimensione del festival, non vogliamo diminuire il valore del nostro nome BASE FESTIVAL;
- per il 2026 vogliamo riproporre BASE FESTIVAL, ma con delle novità (si veda nota sopra), ci piacerebbe ripensare BASE FESTIVAL assieme alle persone che lo rendono possibile;

## ANALISI PRESENTATA ALL'ASSEMBLEA

- punti di forza: identità chiara e distintiva, comunicazione graficamente coerente, team soci e volontari affiatati, location unica;
- debolezze: main stage poco identitario, cura negli allestimenti poco "diffusa", modello economico fragile, parcheggi limitati e impraticabili in caso di maltempo, domenica poco profittevole;
- opportunità: buoni feedback riguardo i laboratori, buona prima esperienza nel food, sponsorizzazioni e bandi, eventi extra Base Festival;
- minacce: aumento dei costi; fine dell'effetto "novità", budget limitato, dipendenza dal meteo;

## KEY FOCUS 2026:

- riduzione dei costi;
- soci e volontari -> permettere a tutt\* di fare davvero quello che piace loro; se siamo a conoscenza di qualcuno che vorrebbe sperimentarsi in questo progetto contattiamolo per favorirne l'ingresso con il nuovo anno 2026
- nuovo allestimento; -> condivisione dell'idea di eliminare il secondo palco perché risulta essere un costo in più;
- la domenica; -> dall'analisi si è notato che questa serata è quella che muove meno persone che consumano, quindi forse va ripensata dal punto di vista artistico;
- aumentare la fidelizzazione;
- eventi extra festival;
- cercare di fare coesistere la realtà del cibo e dei mercatini con le persone che sono presenti per vedere la musica; ad esempio abbiamo notato che la zona del cibo risultava essere molto vicina alla zona in cui si crea il fronte del palco principale;
- la nostra è un'associazione di promozione sociale, quindi sarebbe bello capire se oltre all'evento collaterale (MICRO BASE) possiamo anche organizzare qualche altra occasione di ritrovo;

- il downsizing potrebbe essere l'occasione di modificare quello che è stato fatto finora per dare l'idea che il festival si è rinnovato nell'aspetto;
- far pagare un biglietto di ingresso tutte le sere?
- dal punto di vista del valore percepito dall'utilizzatore, crediamo che le persone negli anni non abbiano veramente realizzato l'investimento fatto. Questo dà il via ad un ragionamento di razionalizzazione dei costi identificando quelli che vengono visti dal pubblico con "maggiore valore";
- collaborazioni con altri eventi o realtà che fanno cose simili, è possibile?
- la parola chiave è "ambizione", quella del downsizing potrebbe sembrare la strada più semplice ad una prima lettura, ma il fatto che comunque si sia deciso di continuare ancora con una proposta di un festival (seppur ridotto) è sicuramente ambiziosa;
- lavorare a budget potrebbe essere una possibilità in più per proporre degli artisti non conosciuti ma che sono molto interessanti, quindi la decisione del downsizing non la vediamo come un limite ma anzi una possibilità;
- se il festival è più piccolo potrebbe essere l'occasione di proporre artisti "piccoli" che quindi sono più adatti al nostro festival;

Alle ore 23:00 dopo lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa e conclusa l'odierna assemblea.

In fede

Il Presidente  
Andrea Scattolin

*[Handwritten signature of Andrea Scattolin]*

Il Segretario  
Nicola Marcon

*[Handwritten signature of Nicola Marcon]*

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI ESTE

23 DIC. 2015

REG. A ESTE II N. 760 SERIE 3

ESATTI EURO ESENTE REGISB E BOLLO



IL FUNZIONARIO (\*)

Michele Milan

*[Handwritten signature of Michele Milan]*  
Firma in delega del Direttore Provinciale F. W. B. di

23 DIC. 2025 al n. 460 Serie. 3

**STATUTO****ART. 1****DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione l'Ente senza scopo di lucro denominato: "MUSICA BASE" che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà "MUSICA BASE APS".

Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale Comune di Scorzè (VE), Via Treviso n. 41. e la durata della stessa è a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare presso il RUNTS la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

**ART. 2****SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza, svolgendo la propria attività al fine di perseguire e promuovere uno scopo con finalità culturali e sociali.

L'Associazione svolge la propria attività perseguendo e promuovendo la valorizzazione della cultura musicale e della socialità; sostenendo potenzialità culturali, storiche e sociali del territorio, rivolgendosi, in particolare, alla gioventù.

Tali finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
2. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);

In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'Associazione si propone di:

- a) Favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla

IL FUNZIONARIO (\*)

Michele Milani

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale P. FRANCO

musica con la sua diffusione anche editoriale, permettendo a gruppi e complessi musicali del territorio una libera espressione artistica e l'aggregazione sociale;

- b) Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, gite, manifestazioni sportive e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano a favorire l'aggregazione sociale, in particolare tra la gioventù;
- c) Promuovere e sviluppare la cultura musicale, l'aggregazione sociale e la promozione della persona e della qualità della vita attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (progettazione e realizzazione di attività rivolte all'educazione, alla formazione e allo svago, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale come incontri, dibattiti, seminari, corsi, workshop ed altre campagne e azioni di sensibilizzazione in genere);

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

### **ART. 3**

#### **AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante socio; se la rigetta, entro 60 (sessanta) giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato.

Quest'ultimo può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri.

Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e a versare la quota associativa. Il rinnovo della stessa dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno di competenza; il ritardato pagamento della quota annuale oltre il 31 dicembre dell'anno di competenza determina automaticamente la decadenza dalla qualifica di associato senza nessun obbligo di comunicazione all'interessato; tale quota è stabilita dall'assemblea.

Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all'associazione.

La quota associativa è intrasmissibile.

**ART. 4**  
**DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- Votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
- Ricevere le pubblicazioni dell'Associazione.

Per i soci di minore età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Tenere un comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- Osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

**ART. 5**  
**PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di un anno può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 6 ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- L'Organo di Controllo, ove istituito;
- Il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- Il Collegio dei Probiviri, ove istituito;

## **ART. 7 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto.

L'Assemblea viene convocata con delibera del Consiglio Direttivo tramite comunicazione scritta da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea e la comunicazione deve contenere le indicazioni del luogo, della data e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Le convocazioni possono essere effettuate a mezzo lettera, fax, "comunicazione email" ovvero altri strumenti elettronici/comunicativi presso rispettivamente l'utenza, l'indirizzo di posta elettronica ovvero il terminale risultanti agli atti dell'Associazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2. del presente Statuto;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti che sono espressi con voto palese; il voto segreto viene espresso nei casi di delibere riguardanti le persone e la qualità delle persone, ovvero quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le modifiche Statutarie e le delibere di trasformazione, fusione e scissione l'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Il verbale può essere redatto anche da un Notaio appositamente individuato dal Presidente; in tale caso non è necessaria l'assistenza del Segretario.

## ART. 8

### CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di nove, che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I Consiglieri sono eletti fra gli associati.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, un Segretario anche esterno al Consiglio (che parteciperà alle riunioni ma senza diritto di voto), ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le sue decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità il voto espresso dal Presidente viene considerato doppio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, avvalendosi anche di consulenze esterne, redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; nomina i membri di Comitati di lavori tra cui il Comitato Scientifico.

Se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più Consiglieri, subentrano i primi dei non eletti, qualora ce ne fossero, i Consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato al Consigliere sostituito. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Il Consiglio Direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.

Può essere escluso il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive.

Ogni Consiglio Direttivo rimane in carica fino a quando non viene eletto quello nuovo.

Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **ART. 9**

##### **PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e può essere riconfermato.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10**

##### **SEGRETARIO - TESORIERE**

Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Consigliere nominato Tesoriere sovrintende alla riscossione delle quote associative, degli altri contributi e di tutte le entrate dell'associazione, nonché alla gestione ed all'amministrazione dei conti di cassa e di banca e/o posta, in attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; collabora con il Presidente alla tenuta della contabilità, alla stesura del bilancio e alla tenuta dei libri contabili.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e la verbalizzazione delle riunioni quando questa non sia affidata ad un Notaio.

In mancanza, la verbalizzazione è affidata ad altra persona nominata a maggioranza dai presenti alla riunione.

È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

#### **ART. 11**

##### **ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

#### **ART. 12**

##### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 13**

##### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo. Il Collegio ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

I Probiviri durano in carica quattro anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo, i componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

#### **ART. 14**

##### **PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio dell'associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed



altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'articolo 8, co. 2 del D.Lgs. 117/17.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, erogazioni liberali dei Soci e di terzi, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

#### **ART. 15**

##### **BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

#### **ART. 16**

##### **LIBRI SOCIALI**

L'associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.



**ART. 17**  
**VOLONTARI**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 18**  
**LAVORATORI**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

**ART. 19**  
**SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 D.Lgs. 117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 20**  
**RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente – Scattolin Andrea



Il Segretario – Marcon Nicola

